

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ “GIOVANE EUROPA” DI TRENTO CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Con determinazione del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili di data 7 giugno 2022 n. 28/67, successivamente parzialmente rettificata con determinazione del medesimo dirigente di data _____ n. 28/___, il Comune di Trento ha indetto la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 5, comma 4, lettera a), 6, 9, 16, 17 e 28 della L.P. 2 marzo 2016 n. 2 e s.m. – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. 2/2016), degli artt. 18 e 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. – Legge sui contratti e sui beni provinciali (in seguito L.P. 23/1990), degli artt. 35, 36, 164 e ss del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m – Codice dei contratti pubblici (in seguito d.lgs. 50/2016) e dell'art. 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.,

GARA TELEMATICA (sul sistema SAP - Mercurio) n.: 109180

CPV di riferimento: "Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio" (CPV_S-P 55000000-0)

CIG: 9265960017

Valore complessivo della concessione: il valore è stimato in euro 2.503.000,00 (iva esclusa), per 7 anni (pari ad euro 2.903.000,00, iva esclusa, per 8 anni, in caso di proroga tecnica per il periodo massimo di un ulteriore anno). Il valore della concessione risulta inferiore alla soglia comunitaria applicabile ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di concessioni (attualmente fissata in 5.382.000 euro);

Base d'asta canone annuo (da corrispondere al Comune): euro 15.000,00 (soggetto a rialzo in sede di offerta economica), corrispondenti ad euro 105.000,00 per l'intera durata contrattuale di 7 anni;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;

Durata del servizio: dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, oppure dalla diversa data di avvio del servizio che sarà disposta dall'Amministrazione procedente, con possibilità di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di un ulteriore anno;

Scadenza presentazione domande di sopralluogo obbligatorio: 17 agosto 2022 h. 12.00

Scadenza richiesta chiarimenti: 26 agosto 2022

Termine di presentazione delle offerte: 12 settembre 2022, ore 12:00

Prima seduta pubblica di gara (apertura delle buste amministrative): 13 settembre h. 9.10

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili;

Referenti amministrativi: Tiziana Pedrel (capoufficio Ufficio Cultura, Turismo ed eventi); Marco Galano - Ufficio Cultura e Turismo – Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili (tel. 0461884594);

PEC: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

PREMESSE

- Il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della presente gara, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);
- la gara è soggetta alle disposizioni previste dal presente disciplinare e da tutta la documentazione ad essa allegata, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- il presente disciplinare e tutti i suoi allegati, compresi i facsimile per rendere le dichiarazioni e la Guida Operativa, sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it> (Mercurio V7 – ultima versione) (Accedi ai servizi e-procurement), previa registrazione;
- sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale **i soggetti che siano registrati al Sistema telematico Mercurio V7 (ultima versione)**. La registrazione e l'abilitazione devono essere **conseguite entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, tenendo conto delle tempistiche tecniche di registrazione**. Le modalità operative e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono reperibili al sito: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/>. Si invitano le imprese a registrarsi in tempo utile per poter inviare l'offerta;
- si ricorda inoltre agli offerenti di seguire le modalità di presentazione dell'offerta come di seguito specificate, pena la non ammissibilità dell'offerta e al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, di avvalersi dei facsimile predisposti dall'Amministrazione e caricati a Sistema;
- Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul Sistema nella gara telematica indicata in apertura del presente disciplinare i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Dati di testata – Documenti" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Documentazione amministrativa da caricare a sistema ecc.). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con /Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar;
- l'Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e si riserva – ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 bis del Codice – la facoltà di procedere alla sospensione o al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete. Nei casi di sospensione e proroga la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/anno caricato/i a sistema SAP-SRM tra la documentazione di gara ed altresì verrà/anno pubblicato/i contestualmente sul

sito internet dell'Osservatorio provinciale Contratti pubblici <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Contratti-pubblici/Bandi-avvisi-esiti>. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente i siti.

- i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico aggiudicatario sono regolati da tutta la documentazione allegata al presente disciplinare;
- la procedura non si conclude con l'aggiudicazione e il vincolo negoziale sorge in esito alla stipulazione del contratto. L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, secondo quanto disposto dal presente disciplinare;
- la pubblicazione del presente disciplinare non vincola l'Amministrazione. L'Amministrazione comunale potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee, senza che per tale ragione le ditte concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richiesta di rimborsi o indennizzi. Parimenti l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia coerente ed adeguata rispetto a quanto disposto dagli atti di gara;
- secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione: in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Guida Operativa disponibile sulla Piattaforma al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offerta.pdf>*.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Guida operativa" (disponibile sulla Piattaforma e reperibile al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offerta.pdf>), che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e **nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI)** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

E' inoltre necessario essere registrati **alla Piattaforma di e-procurement della provincia autonoma di Trento**". L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

cliccando ENTRA e procedendo quindi a compilare il "nuovo modulo", richiedendo la registrazione "per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi".

Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

NB: ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla gara è necessaria l'iscrizione alla Piattaforma informatica sopra indicata. Si ribadisce, quindi, la necessità di richiedere l'iscrizione al servizio e-procurement della Provincia Autonoma di Trento (NON l'abilitazione al mercato elettronico - MEPAT -).

Nella Home page della piattaforma si legge: <<1) Per quanto riguarda i Beni e Servizi: l'utilizzo di due moduli online, uno dedicato all'abilitazione e al rinnovo/cancellazione bandi del mercato elettronico ME-PAT; un altro dedicato alla registrazione al servizio e-procurement Mercurio, riservato alle gare telematiche effettuate su categorie di beni e servizi non previste nei bandi del mercato elettronico MEPAT>>.

Per l'iscrizione alla piattaforma e partecipare alla procedura di gara in oggetto è necessario procedere con il secondo modulo (<<un altro dedicato alla registrazione al servizio e-procurement Mercurio>).

Da informazioni assunte presso il gestore della Piattaforma risulta che per l'effettuazione dell'iscrizione necessaria per la partecipazione alla gara, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal gestore della piattaforma, sono richieste operazioni che il gestore della piattaforma effettua esclusivamente da remoto e che già nella giornata successiva all'invio della richiesta di iscrizione è possibile accedere alla piattaforma telematica.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'abilitazione di cui al paragrafo 1.2 tramite ID e password.

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo della Piattaforma deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato in home page della piattaforma, il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:

NUMERO VERDE A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si informano le imprese che per avere informazioni e supporto all'utilizzo della Piattaforma Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la mail cc.mercurio@tndigit.it

Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461-800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461-800786.

Si precisa inoltre che al Gestore della Piattaforma non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara e relativi allegati:
 - CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DELL'APPALTO

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale e annessi allegati:
 - planimetrie dell'edificio con annesso studio di fattibilità dei lavori sulla struttura;
 - inventario dei beni mobili contenuti nella struttura;
 - griglia degli interventi (requisiti minimi);
- relazione illustrativa ed elementi economici previsionali;
- matrice dei rischi;
- estratto tariffe massime applicabili dal gestore dell'ostello;
- DUVRI di massima;
- estratto art. 80 d.lgs. 50/2016;
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 250;
- informativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679
- ISTRUZIONI E INDICAZIONI PROCEDURALI
 - linee guida per la redazione del Piano Economico-finanziario da parte degli offerenti;
 - modalità di costituzione della cauzione definitiva
- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEDE DI GARA
 - ALLEGATI AMMINISTRATIVI
 - Domanda di partecipazione;
 - DGUE;
 - Dichiarazione impresa ausiliaria (eventuale);
 - Patto di integrità;
 - PASSOE;
 - Modello richiesta di sopralluogo;
 - Modello attestazione assolvimento imposta di bollo;
 - ALLEGATI OFFERTA TECNICA
 - modello per la presentazione dell'offerta tecnica;
 - griglia degli interventi;
 - ALLEGATI OFFERTA ECONOMICA
 - modello per la presentazione dell'offerta economica;

La documentazione integrale di gara è disponibile gratuitamente all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet <http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

Si informano gli operatori economici che il bando di gara, il presente disciplinare di gara, i Capitolati prestazionali con i rispettivi allegati, il DUVRI nonché il provvedimento a contrarre sono rinvenibili anche sul [sito internet del Comune di Trento – sezione Amministrazione trasparente](#), che rinvia tramite collegamento ipertestuale al Sistema informativo contratti della Provincia autonoma di Trento (**SICOPAT**).

2.2 AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.A.C. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera che dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "Allegato amministrativo".

2.3 FIRMA DIGITALE

Il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente quindi tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente devono avere estensione .PDF.P7M e caricati a Sistema.

2.4 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, inerenti alla procedura in oggetto, devono essere effettuate esclusivamente sul Sistema "SAP-SRM", secondo le modalità illustrate nella Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida operativa, presente sulla piattaforma "Mercurio" nella sezione "Manualistica", entro il termine visibile a Sistema ed indicato nella copertina del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 74 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione appalto", con le medesime modalità di cui al punto precedente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione, verranno caricate nella piattaforma di gara SAP-SRM (sezione "Documentazione appalto"), con le medesime modalità di cui al punto precedente.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detto applicativo.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del sistema deve essere contattato il gestore del sistema (CSD), nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 1.

2.5 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della Lp 2/2016 e all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC servizio.cultura-turismo@pec.comune.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Norme anticorruzione:

- i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. n. 23/1992 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del procedimento;

- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

- l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, allegato al presente disciplinare. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2.6 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Al fine di assumere cognizione diretta dei luoghi oggetto del servizio e tenuto conto della specificità delle prestazioni oggetto del contratto, con l'obiettivo di garantire massima informazione ai

concorrenti ed evitare asimmetrie informative, le imprese, per essere ammesse alla gara, devono effettuare - a loro spese - un SOPRALLUOGO presso l'ostello della Gioventù "Giovane Europa" di Trento, accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita del luogo.

Per effettuare il sopralluogo, le Imprese devono presentare apposita **RICHIESTA SCRITTA** – **entro le ore 12:00 del 17 agosto 2022**, utilizzando il modello di cui all'Allegato 7 del presente disciplinare. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (oppure di ciascuna delle Imprese raggruppate in caso di raggruppamento non ancora costituito o dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito ovvero del Consorzio per tutte le tipologie di Consorzio) indirizzata al Servizio Cultura, turismo e Politiche giovanili, in via Orfane, 13 a mezzo e-mail all'indirizzo pec servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it. La mail deve riportare le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo, il quale deve essere individuato nella persona del legale rappresentante dell'Impresa, del direttore tecnico o di un procuratore o di un dipendente, collaboratore o libero professionista specificamente delegato, oltre ad un recapito telefonico da potersi utilizzare per prendere i necessari accordi.

Alle richieste pervenute successivamente al predetto termine, l'Amministrazione dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per le Imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell'Amministrazione. In difetto, l'Impresa non può procedere al sopralluogo e quindi è esclusa dalla gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 4 giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Al momento del sopralluogo, il personale dell'Amministrazione verifica che l'incaricato dall'Impresa richiedente rientri nelle figure sopra menzionate e dà corso al sopralluogo solo in caso di esito positivo della predetta verifica. L'incaricato dell'Impresa deve presentarsi al sopralluogo munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante o direttore tecnico) o di procura (in caso di procuratore) o di delega.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, il sopralluogo deve essere effettuato da persona, da individuarsi tra quelle sopra specificate, incaricata da ciascuna dei soggetti aderenti al raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il sopralluogo deve essere effettuato da persona – da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dal solo soggetto capogruppo.

A tale proposito, si precisa che è facoltà delle Imprese aderenti al costituendo raggruppamento procedere ad incaricare un unico soggetto (persona fisica) per l'effettuazione del sopralluogo purché sia legale rappresentante o direttore tecnico o dipendente, collaboratore o libero professionista delegato o procuratore di almeno una delle Imprese stesse e purché il legale rappresentante delle altre Imprese gli conferisca specifica procura o delega per l'effettuazione del sopralluogo.

In caso di Consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato da persona – da individuarsi fra quelle sopra specificate - incaricata dal Consorzio.

A conclusione del sopralluogo, il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvede a trasmetterla al Presidente di gara: si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo da parte delle persone sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara, in quanto ritenuto essenziale ai fini della corretta formulazione delle offerte nel presente appalto, anche

tenuto conto degli obblighi contrattuali inerenti l'esecuzione di lavori ed interventi all'interno della medesima struttura.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione dell'ostello per la gioventù "Giovane Europa" di Trento per il periodo 2023 – 2029, situato in via Torre Vanga n. 11 presso l'edificio di proprietà comunale identificato dalla p.ed. 1772 C.C. Trento ex albergo Astoria, alle condizioni indicate nel Capitolato, secondo il progetto presentato in sede di gara.

Il servizio deve corrispondere a quanto puntualmente riportato nel Capitolato medesimo nel quale sono descritte le caratteristiche fondamentali della struttura (in particolare artt. 2 e 6 del Capitolato) e sono indicati gli obblighi derivanti al soggetto gestore dall'affidamento del servizio, ivi inclusi gli interventi di miglioramento della struttura da effettuare nella prima annualità di avvio del servizio (in particolare artt. 17 e 19 del Capitolato). Tutte le disposizioni del Capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del servizio deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

A norma dell'art. 9 del Capitolato, per la fruizione del servizio da parte degli ospiti, il soggetto gestore deve applicare tariffe non superiori al massimo stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 127 di data 06/06/2022 (si veda estratto tariffe allegato sub doc. 14). Le stesse potranno essere aggiornate dalla Giunta comunale anche su richiesta del soggetto gestore.

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, compreso nella documentazione di gara di cui al punto 2.1.

3.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione è stimato in euro 2.503.000,00 (iva esclusa), per 7 anni (pari ad euro 2.903.000,00, iva esclusa, per 8 anni, in caso di proroga tecnica per il periodo massimo di un ulteriore anno), secondo quanto stabilito dall'art. 167, comma 4 del Codice, dall'art. 8 della Direttiva 2014/23/UE e dall'art. 6 della L.P. 2/2016. Il valore della concessione risulta inferiore alla soglia comunitaria applicabile ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di concessioni (attualmente fissata in 5.382.000 euro).

L'importo è stato definito in base alle valutazioni analiticamente riepilogate all'interno del Piano economico finanziario di massima, internamente custodito agli atti, elaborato al fine di verificare la complessiva sostenibilità della concessione, verificare l'allocazione del rischio economico (successivamente analiticamente descritta anche all'interno della matrice dei rischi allegata agli atti di gara) e definire importi e durata a base di gara, tenuto conto degli investimenti richiesti all'operatore economico entrante, in ragione dello stato di manutenzione e conservazione della struttura.

Detto importo non è da considerarsi vincolante, essendo calcolato in via presuntiva ed essendo legato ad elementi determinabili nel corso della gestione, nonché a variabili dipendenti dall'offerta presentata dall'operatore economico anche in termini di lavori e manutenzioni aggiuntive e caratterizzanti l'immobile, oggetto di valutazione qualitativa in sede di offerta tecnica.

Nel documento "relazione illustrativa ed elementi economici previsionali" sono riportati – in via sintetica e con valenza puramente illustrativa ed informativa, i principali elementi utili all'operatore economico per la presentazione della propria offerta.

3.3 IMPORTO DEL CANONE CONCESSIONARIO (DA VERSARE AL COMUNE E OGGETTO DI OFFERTA IN SEDE DI GARA)

Il canone è dovuto dal Concessionario a titolo di riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'edificio, offerto a rialzo sul canone base, fissato dal Comune e pari a euro 15.000,00. Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto a tale importo.

L'offerta economica – come meglio esplicitato all'interno del paragrafo 6.3 del presente disciplinare – **è presentata come rialzo sul solo canone concessorio, senza indicazione del valore complessivo della concessione, né del valore degli investimenti.** Tali valori dovranno invece risultare dal Piano Economico Finanziario, che l'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica quale parte essenziale ed integrante della medesima, nel rispetto delle indicazioni fornite negli atti di gara. Nel medesimo Piano Economico Finanziario dovranno essere fornite tutte le informazioni utili a verificare la sostenibilità della gestione, secondo le specificità organizzative, tecniche, economico-finanziarie dell'operatore economico offerente.

A norma dell'art. 8 del Capitolato, il soggetto gestore è obbligato a versare all'Amministrazione comunale il canone annuo di concessione, soggetto all'I.V.A. nella misura di legge, come risultante dal contratto, annualmente in unica soluzione anticipata. Il canone relativo al primo anno di gestione deve essere versato prima dell'avvio della gestione: in difetto l'amministrazione non procederà alla consegna dell'immobile. Qualora il ritardo nel versamento della prima annualità di canone si protragga per oltre 30 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione, questa si riserva sin d'ora di chiedere il risarcimento del danno subito. I canoni successivi al primo devono essere versati entro 30 giorni dall'invio della fattura da parte dell'Amministrazione comunale. Qualora il ritardo nel versamento di ciascuna annualità di canone si protragga oltre 30 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione, questa potrà procedere alla revoca dell'affidamento e alla richiesta del risarcimento del danno subito.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	gestione dell'ostello per la gioventù "Giovane Europa" di Trento per il periodo 2023 – 2029	CPV_S-P 55210000-5	2.503.000,00 Euro
A) Importo a base di gara (canone da versare al Comune) <i>(sulla cui base formulare le offerte al rialzo in sede di gara nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo 6.3 del presente disciplinare)</i>			105.000,00 Euro

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

NB: la determinazione del canone concessorio a base di gara tiene conto della stima delle entrate e dei costi attesi, nonché dell'ammontare dei lavori ed interventi migliorativi minimi obbligatori, previsti dall'art. 19 del Capitolato. L'offerente dovrà offrire analitica descrizione degli interventi programmati all'interno dell'offerta tecnica, **senza indicazioni relativi al valore economico dei medesimi, che dovrà essere riportato unicamente all'interno del PEF (allegato all'offerta economica)** e dovrà necessariamente essere coerente con gli importi minimi di investimento dedotti in gara.

3.4 DURATA

la durata della concessione è di 7 anni, decorrenti dal 1 gennaio 2023, oppure dalla diversa data di avvio del servizio e contestuale verbale di consegna dell'immobile, che sarà disposta dall'Amministrazione precedente previo accordo con l'aggiudicatario, tenuto conto delle tempistiche di svolgimento della gara.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di consegna dell'immobile.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto che l'aggiudicatario accetta senza riserve e rimane nella disponibilità dell'aggiudicatario per tutta la durata della concessione.

Al termine della concessione l'immobile ritornerà in disponibilità al Comune di Trento e lo stato di conservazione sarà constatato con stesura di apposito verbale dell'ufficio competente, in contraddittorio con l'affidatario, senza indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale e senza necessità di ulteriori atti. Con riguardo agli impianti a servizio dei locali, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo d'uso, come previsto all'art. 17 del Capitolato.

Alla scadenza del contratto il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta e senza che possa essere valutato alcunché a titolo di avviamento, fatto solo salvo quanto previsto all'articolo successivo in relazione alla proroga tecnica.

3.5 OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

In armonia con quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 31/05/2022 e nella deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 06/06/2022, sono ammessi a presentare offerte gli operatori economici in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

- a) requisiti di ordine generale ossia insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. L'estratto dell'art. 80 è riportato all'interno dell'allegato 17 al presente disciplinare.
- b) requisiti di idoneità professionale e precisamente:
 - I. PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ (art. 17 commi da 1 a 22 del Capitolato)
 - iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara, se chi esercita l'Impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza se straniero e non residente in Italia;

- associazioni senza scopo di lucro operanti, come risultante da Atto costitutivo e da Statuto, nel settore del turismo sociale e giovanile, registrate presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate;

II. PER LE ATTIVITÀ ACCESSORIE E STRUMENTALI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL CAPITOLATO

- nel caso di professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali e/o iscrizione ad albi/elenchi particolari qualora richiesto da normative specifiche in relazione ai singoli lavori che vengono dedotti in offerta tecnica;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con le lavorazioni da eseguire. I progettisti incaricati dalla società o dal consorzio dovranno essere iscritti ai competenti albi e registri come al punto precedente;

N.B. In sede di offerta va indicato nominativamente il professionista qualificato incaricato, o i professionisti incaricati, della progettazione degli interventi di cui al presente articolo (elencati nell'art. 19 del Capitolato), che dovrà firmare la relazione tecnica allegata all'offerta tecnica di cui al paragrafo 6.2.

Previa richiesta preventiva motivata (comprensiva della documentazione idonea a comprovare l'equivalenza con i soggetti da sostituire) e nulla-osta da parte del committente, è consentita la sostituzione dei nominativi indicati. Il committente si esprimerà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro il silenzio equivale a diniego della richiesta.

III. PER LE ATTIVITÀ ACCESSORIE E STRUMENTALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI CUI ALL'ART. 19 DEL CAPITOLATO LETT. A, B, C, F e (ove previsti) G

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con le lavorazioni da eseguire **oppure**, qualora l'importo della lavorazioni di cui alla relazione presentata in sede di offerta tecnica sia superiore ad euro 150.000,00, possesso della qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni oggetto degli interventi proposti, comprese le eventuali ulteriori proposte rese in sede di offerta tecnica di cui al paragrafo 6.2.

IV. PER LE ATTIVITÀ ACCESSORIE E STRUMENTALI DI FORNITURA DI BENI MOBILI DI CUI ALL'ART. 19 DEL CAPITOLATO LETT. D, E e (ove previste) G

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibile con lo svolgimento delle forniture in gara, se chi esercita l'Impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza se straniero e non residente in Italia;

c) requisiti di capacità tecnica e professionale e precisamente:

I. PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ (art. 17 commi da 1 a 22 del Capitolato)

- esperienza almeno biennale di gestione di strutture ricettive maturata nei 7 anni precedenti l'anno di pubblicazione del presente disciplinare (2015-2021). L'ampiezza del lasso temporale di riferimento si giustifica in relazione all'impatto della recente crisi pandemica sul settore, che verosimilmente potrebbe aver negativamente inciso nell'ultimo biennio sulla stabilità di plurime strutture. Si precisa che saranno valutate le gestioni svolte regolarmente e con buon esito. La comprova del requisito è verificata dall'amministrazione precedente sulla base delle informazioni autocertificate

dall'operatore economico in sede di gara, mediante acquisizione a norma di legge della seguente documentazione o di altra documentazione equivalente sul piano sostanziale:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - altra documentazione comprovante la positiva gestione di strutture ricettive, anche come gestione in proprio in qualità di proprietari dell'immobile (es: bilanci di gestione, report sull'andamento della struttura, certificazioni e qualificazioni, rilevazioni della soddisfazione dell'utenza e similari);
- realizzazione di un fatturato relativo alla gestione di strutture ricettive maturato in due esercizi nei 7 anni precedenti l'anno di pubblicazione del presente disciplinare (2015-2021) di importo almeno pari a euro 100.000,00 annui.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara.

I requisiti devono essere **posseduti** dall'operatore partecipante alla gara, **in forma singola o associata** (es: mediante costituzione di ATI verticale o mista), fatto salvo quanto di seguito specificato:

- i requisiti di cui alla lettera b) punto II) possono essere posseduti direttamente dal soggetto partecipante alla gara, oppure in alternativa da un aderente o socio o dipendente del medesimo soggetto partecipante alla gara, ovvero da un libero professionista esterno allo scopo incaricato;
- i requisiti di cui alla lettera c) punto I) possono essere posseduti direttamente dal soggetto partecipante alla gara oppure in alternativa da un aderente o socio o dipendente del medesimo soggetto partecipante alla gara. È altresì ammesso avvalimento.

È ammesso il subappalto secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Si ricorda che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare hanno concluso contratti o

conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

4.1 AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, in riferimento ai requisiti di natura tecnica di cui alla lettera c) del paragrafo precedente. In tal caso l'ausiliaria è tenuta a mettere a disposizione del concorrente le risorse e l'esperienza, per cui è stato fatto avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore dei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Si precisa che: l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio, o consorziata, o associata, **pena l'esclusione** dalla gara della medesima e dell'offerente cui contemporaneamente presta il requisito; non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un offerente, **pena l'esclusione** di entrambi; l'offerente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante; i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata". A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4.2 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto ai sensi della vigente disciplina normativa. Le prestazioni che possono essere oggetto di subappalto sono dettagliate all'interno del precitato art. 13 del Capitolato.

Il concorrente che intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parti delle prestazioni oggetto di gara deve dichiarare all'interno della "Domanda di partecipazione" le parti della prestazione che intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di concessione l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto, il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del concessionario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Il gestore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo nei casi previsti dall'art. 27 della L.P. n. 2/2016.

4.3 ULTERIORI INDICAZIONI SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' inoltre vietata la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopramenzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, è escluso dalla gara l'offerente che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica e l'eventuale esclusione dalla gara sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, secondo quanto prescritto nel presente invito.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

1. il requisito di cui alla lettera a) della Sezione I (possesso dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
2. i requisiti di cui alle lettera b) c) della Sezione I (capacità tecnico/professionale) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, ferma restando la necessità che la capogruppo disponga del requisito stesso in misura maggioritaria e fatta comunque salva la possibilità di ricorso al subappalto necessario o qualificante, come esplicitato al par. 4. La capogruppo deve altresì essere obbligatoriamente in possesso del requisito di cui alla lettera b) – punto I (PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ). Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera nonché dell'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) devono essere posseduti direttamente dal consorzio, che può spendere oltre ai propri requisiti anche quelli delle consorziate.

PRECISAZIONI PER RETI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere dichiarati: l'elenco delle imprese ed eventualmente dei professionisti che costituiscono / costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto o cooptazione), la mandataria (capogruppo) e la/le mandanti, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

Inoltre:

- in caso di costituendo raggruppamento, dovrà essere dichiarato – anche con separato atto – l'impegno a costituire il raggruppamento uniformandosi alla disciplina vigente, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere allegata copia del mandato collettivo di rappresentanza

PRECISAZIONI PER CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario, i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto, sono **esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato**. A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" e nel presente disciplinare di gara.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione alla medesima allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 settembre 2022

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file.

5.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE - FORNITORI" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della **Guida Operativa**.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti al successivo paragrafo 6.**

Tutti i documenti indicati nel punto 6.1 devono essere caricati a sistema come "**Allegato amministrativo**" come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa".

Tutti i documenti indicati nel punto 6.2 devono essere caricati a sistema come "**Allegato tecnico**" come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa".

Tutti i documenti indicati nel punto 6.3 devono essere caricati a sistema come "**Allegato economico**" come indicato al capitolo 3 – sezione III della "Guida Operativa".

Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto "aggiungere allegato firmato". Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A.

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione IV - capitolo 3 - della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

5.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara dispone che venga richiesto al concorrente, attraverso apposita comunicazione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. L'operatore economico è tenuto a rispondere nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione, non superiore a 10 (dieci) giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla procedura. Si precisa che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- in caso di incompletezza o refusi materiali nella documentazione amministrativa, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente è ammesso soccorso istruttorio;
- in merito al contributo ad A.N.AC. La sanatoria è ammessa nei casi di:
 - mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
 - ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
 - effettuazione del versamento con modalità difformi e/o importi diversi da quanto previsto dal presente invito.
- non è ammessa la regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Fermo restando che, a norma dell'articolo 22 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., l'esame della documentazione amministrativa non comprende, nella prima fase, la verifica della veridicità delle dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie.

Si riepilogano di seguito le cause di esclusione dalla gara:

- mancata presentazione dell'offerta tecnica o irregolare sottoscrizione della medesima;
- mancata presentazione dell'offerta economica o irregolare sottoscrizione della medesima;
- presentazione di più offerte tecniche o di un'offerta tecnica parziale, alternativa o condizionata;
- presentazione di un'offerta ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
- partecipazione alla gara di imprese diverse con un medesimo rappresentante legale;
- mancato riscontro, da parte dell'operatore economico, alle richieste di chiarimenti effettuate dall'amministrazione sulle offerte, entro i termini previsti dal presente invito, qualora non vi siano gli elementi sufficienti per valutare l'offerta;
- mancato riscontro, da parte dell'operatore economico, alle richieste di documentazione necessaria per effettuare le verifiche di competenza;
- inserimento di elementi propri dell'offerta economica nell'offerta tecnica;
- mancato o insufficiente riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio inoltrata dall'Amministrazione, entro i tempi dalla stessa indicati;
- **mancato versamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte;**
- per i raggruppamenti ed i consorzi, la violazione degli obblighi di cui all'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- per l'aggiudicatario, mancanza dei requisiti di carattere speciale richiesti dal presente invito, all'esito dei controlli effettuati dopo l'aggiudicazione.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutte le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, devono essere firmate digitalmente e caricate a Sistema nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta digitalmente dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo.

6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO AMMINISTRATIVO"

La sottoscrizione della documentazione da caricare nella categoria "Allegato amministrativo" dovrà essere effettuata con le modalità indicate nello schema seguente:

Documento	Impresa singola / RTI già costituita	RTI da costituire e consorzio ordinario ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016
Domanda di partecipazione	Deve essere sottoscritta	Deve essere sottoscritta	Deve essere Sottoscritta

(utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A o 2B). NB: nella dichiarazione deve essere indicato l'eventuale ricorso al sub-appalto. Si precisa che la mancata indicazione della volontà di avvalersi dell'istituto del subappalto determina l'impossibilità di autorizzarlo in corso di esecuzione del contratto.	digitalmente dal legale rappresentante	digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa	digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio
Documento di gara unico europeo (DGUE)	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa	Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa consorziata partecipante alla procedura e una dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio
Versamento contributo ANAC	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio
Patto di integrità	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio
PASSOE	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio
Attestazione assolvimento imposta di bollo	sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del

		dell'impresa capogruppo	Consorzio
--	--	----------------------------	-----------

La domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa, ai sensi e secondo ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modulo di "Domanda di partecipazione", nel quale si attestano:

- I. le informazioni sull'operatore economico;
- II. le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
- III. l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- IV. l'insussistenza delle ulteriori cause di esclusione previste dalla gara (assenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001)
- V. l'assenza o la presenza dei requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara;
- VI. forma di partecipazione;
- VII. la dichiarazione in merito all'eventuale sub-appalto;
- VIII. la dichiarazione di voler affidare in esterno la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 164 comma 5 d.lgs. 50/2016;
- IX. la dichiarazione in merito all'eventuale avvalimento;
- X. la dichiarazione di aver preso visione della documentazione di gara, accettandone ogni parte;
- XI. la dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento (allegato n. 18 al presente disciplinare);
- XII. la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 (allegato n. 5 al presente disciplinare);
- XIII. dichiarazione di aver preso visione dell'immobile e di accettare la struttura nello stato in cui si trova senza sollevare riserva alcuna.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti per l'intera durata della concessione, pena la risoluzione del contratto.

La domanda di partecipazione è assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento (comma 1-bis dell'art. 3 della Tariffa, Parte prima, annessa al d.P.R. n. 642/1972).

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972

La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della documentazione da allegare all'offerta, l'Impresa deve caricare a Sistema SAP-SRM una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo".

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: l'impresa può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sull'offerta compilando il modulo denominato "Attestazione assolvimento imposta di bollo" - Allegato n. 15.

A tal fine, l'impresa deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a Sistema SAP-SRM, tra gli "Allegati amministrativi" della gara telematica.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmetterli agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

IL CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.A.C.

L'operatore economico deve caricare a sistema, classificandola nella **categoria "Allegato amministrativo"**, la **ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 (centoquaranta,00) a favore dell'A.N.A.C.** - deliberazione A.N.A.C. 21 dicembre 2021 – secondo le istruzioni contenute nel sito internet di A.N.A.C.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo (è comunque accettato anche il pagamento effettuato da uno dei componenti del raggruppamento). In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a Sistema la ricevuta di pagamento in formato .pdf firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, con estensione .p7m.

Atteso il disposto dell'articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e ss.mm. e la delibera dell'A.N.A.C. di data 19 dicembre 2018 si procede ad escludere il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla presente lettera di invito.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

PASSOE (di cui all'art. 2, comma 3 lettera b), della delibera A.N.A.C. n. 157/2016, relativo al concorrente e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria).

In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservatoavcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da caricare a sistema.

6.2 OFFERTA TECNICA - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO TECNICO"

Prescrizioni generali

A norma dell'art. 32 del Codice deve essere presentata una sola offerta tecnica.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte tecniche, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

L'art. 53, comma 5, del Codice stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate ciascun offerente, che lo ritenga necessario, deve dichiarare le informazioni contenute nell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del Codice, l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

Ai fini della presentazione dell'offerta tecnica, devono essere caricati a sistema, nella categoria "Allegato tecnico", i seguenti documenti, con sottoscrizione del legale rappresentante o di un suo procuratore:

1. Allegato 9A - "Modulo offerta tecnica", **a pena di esclusione**. Il Modulo offerta tecnica contiene una proposta di gestione, redatta in forma sintetica e chiara che illustri, con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al Paragrafo 7.1, le caratteristiche del servizio offerto e degli interventi migliorativi che si intende attuare. **L'offerta tecnica NON deve – a pena di esclusione – contenere alcuna informazione relativa o comunque afferente l'offerta economica.** L'offerta tecnica, da redigere impiegando preferibilmente il modello allegato agli atti di gara, non potrà in ogni caso superare le 25 facciate, scritte in carattere arial 11 o equivalente e interlinea 1. Gli interventi tecnici di cui all'art. 19 del capitolato possono, all'interno del Modulo offerta tecnica, essere descritti anche solo nelle loro caratteristiche di massima, operando poi un rimando alla relazione tecnica per la loro analitica descrizione, nel rispetto di quanto richiesto al successivo punto;
2. Ulteriore documentazione allegata all'offerta tecnica:
 1. relazione tecnica, **a pena di esclusione, firmata dal progettista abilitato** contenente descrizione dei lavori che si prevede di svolgere all'interno della struttura, corredata dalla documentazione necessaria alla valutazione della coerenza dei medesimi con il progetto di gestione e con la caratterizzazione proposta per l'ostello. **Nessuna informazione di**

tipo economico relativa agli interventi da svolgere dovrà essere contenuta all'interno della relazione tecnica: un'eventuale inclusione di informazioni di natura economica comporta l'esclusione dell'offerente dalla gara. Nel dettaglio, la relazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime per tipologia di intervento:

- b) sostituzione dei serramenti esterni al primo piano (art. 19 comma 1 lett. A del capitolato):
 - tipologia di serramenti scelti con relative caratteristiche tecniche e di isolamento (per ogni tipologia di serramento, es: porte-finestre, con o senza sopraluce, finestre etc.);
 - schede tecniche e – ove disponibile – documentazione fotografica;
- c) rifacimento dell'impianto di rilevazione incendi (art. 19 comma 1 lett. B del capitolato):
 - architettura del sistema proposto, con numero e tipologia di rilevatori per ciascun locale e descrizione del quadro sinottico di supervisione;
- c) pittura degli interni, pulizia e sanificazione iniziale dell'intera struttura (art. 19 comma 1 lett. C del capitolato):
 - tipologia dei materiali impiegati (con preferenza per prodotti eco-compatibili e a basso impatto) e - per la pittura - colori scelti nelle varie zone dell'ostello, descrizione di eventuali murali e/o pitture decorative;
- f) ulteriori interventi di caratterizzazione della struttura (art. 19 comma 1 lett. F e lett. G del capitolato):
 - descrizione dei lavori e delle relative attrezzature (materiali impiegati, tipologie di lavori da svolgere) con eventuale computo metrico (**non estimativo**);

La relazione dovrà infine dettagliare, in apposito GANTT o linea temporale, la scansione delle tempistiche prefissate di svolgimento degli interventi e delle manutenzioni, specificando se si intende avviare le medesime in costanza di apertura della struttura o nei relativi periodi di chiusura. Il contenuto della relazione, in caso di aggiudicazione, costituisce obbligazione contrattuale al pari di tutta la documentazione tecnica prodotta;

- 2. scheda tecnica riportante le informazioni relative alle forniture di beni (la scheda tecnica può anche essere allegata o inserita direttamente all'interno della relazione tecnica di cui al punto precedente):
 - b) sostituzione della totalità dei materassi e dei cuscini ed integrazione di eventuali elettrodomestici e dotazioni informatiche (art. 19 comma 1 lett. E del capitolato):
 1. caratteristiche tecniche dei materassi e dei cuscini scelti;
 2. elenco delle dotazioni informatiche e degli elettrodomestici che si prevede di inserire all'interno della struttura
 - b) sostituzione parziale / integrazione del mobilio e degli arredi in dotazione (art. 19 comma 1 lett. D del capitolato):
 1. elenco dei mobili e degli arredi che si intende acquistare, con corrispondente indicazione, ove prevista, delle tipologie di beni da dismettere in inventario. L'esatta individuazione dei medesimi, verrà per contro svolta in un secondo momento a cura dell'aggiudicatario, nel rispetto di quanto indicato in offerta;
 2. caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti offerti (con specifico riferimento ai vigenti limiti di emissione di formaldeide e CAM), con relative schede e immagini fotografiche;

3. disposizione degli arredi nelle camere tipo (una camera tipo per ciascuna articolazione di posti letto), con rappresentazione in planimetria e altre eventuali rappresentazioni grafiche;
- c) ulteriori interventi di caratterizzazione della struttura (art. 19 comma 1 lett. F e lett. G del capitolato):
1. indicazione, in caso di eventuali interventi ulteriori relativi a beni mobili (es: arredi, opere d'arte, mobilio, dotazione tecnologica), delle tipologie di mobili che si intende inserire e delle modalità di destinazione e devoluzione dei medesimi al termine della concessione: l'operatore economico deve in particolare distinguere tra beni che – previo assenso dei competenti servizi – saranno lasciati a disposizione dell'amministrazione al termine del contratto (andando conseguentemente ad incrementare l'inventario comunale) e beni che al contrario restano nella proprietà dell'aggiudicatario, al fine dell'attribuzione del corrispondente punteggio premiante.
1. griglia (Allegato 9B), **a pena di esclusione**, riportante le indicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria che si prevede di svolgere in corso di esecuzione del contratto, con relative tempistiche e modalità di gestione, nonché i livelli qualitativi minimi attesi per la pulizia e la gestione dell'immobile, per la gestione delle aperture della struttura e gli aspetti organizzativi connessi;
 2. ulteriore documentazione, la cui allegazione è facoltativa e rimessa a valutazione dell'offerente, idonea a meglio rappresentare l'offerta come sopra rappresentata (es: attestazioni, certificazioni, carta della qualità, immagini, rendering e similari, lettere di parternariato richiamate nell'offerta tecnica);

Tali allegati devono essere predisposti dall'operatore economico, secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare ed in conformità al Capitolato speciale di appalto, il cui contenuto costituisce le caratteristiche minime inderogabili del servizio. Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali, in caso di aggiudicazione. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

I documenti che formano l'offerta tecnica devono essere sottoscritti come di seguito indicato:

Documento	Impresa singola	RTI da costituire e consorzio ordinario ex art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016
Allegato 9A – Modulo offerta tecnica	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio
Ulteriore documentazione allegata all'offerta tecnica: Relazione tecnica e scheda tecnica	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e (limitatamente alla relazione tecnica) dal progettista	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa e (limitatamente alla relazione tecnica) dal progettista	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e (limitatamente alla relazione tecnica) dal progettista
Ulteriore documentazione allegata all'offerta	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del

tecnica: (Allegato 9B)	griglia		impresa	consorzio
Ulteriore documentazione allegata all'offerta tecnica (facoltativa)	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa	Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio	

A norma dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici deve essere presentata una sola offerta tecnica: costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte tecniche, senza possibilità alcuna di regolarizzazione.

Costituisce causa di esclusione dalla gara la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

Non sono ammesse all'apertura delle offerte economiche gli offerenti che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 35 (quaranta) sui 70 (settanta) disponibili, come previsto al paragrafo 7.1.

Il file/i file che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, secondo le istruzioni disponibili a Sistema SAP SRM, firmati digitalmente e caricati a sistema.

6.3 OFFERTA ECONOMICA - DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO ECONOMICO"

L'"Allegato Economico", contiene, **a pena di esclusione dalla gara**,:

- modulo offerta economica – Allegato n. 10 in formato .PDF compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa offerente, secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo, con indicazione specifica:
 - dell **importo annuo offerto a rialzo rispetto al canone posto a base di gara, pari ad Euro 15.000,00 annui** (al netto di IVA). In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere;
 - della stima dei **costi della sicurezza specifica aziendale** (anche se pari a zero). Gli operatori devono indicare i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;
 - della stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, che saranno oggetto di apposita valutazione da parte del Presidente di gara;
- Documento di sintesi dell'offerta generato dal sistema e firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa offerente secondo quanto prescritto in apertura del presente Paragrafo, derivante dall'offerta economica predisposta a sistema;
- **Piano Economico Finanziario (PEF)** della concessione (classificato a sistema come "ulteriore documentazione economica)", **a pena di esclusione**, redatto ai sensi dell'art. 165 d.lgs. 50/2016 su file PDF/A sottoscritto o asseverato con firma digitale da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti o dei revisori contabili o da uno dei soggetti di cui all'art. 183 comma 9 d.lgs. 50/2016, che dia dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta dedotta in gara e la bancabilità del progetto e dia evidenza della

quantificazione dei lavori e delle migliorie che l'offerente intende apportare alla struttura. Il PEF deve essere redatto nel rispetto di quanto indicato nella documentazione esplicativa "linee guida per la redazione del Piano Economico-finanziario da parte degli offerenti" allegata alla presente procedura e deve tenere conto delle informazioni contenute nella relazione illustrativa, motivando espressamente eventuali discordanze rispetto ai contenuti della medesima conseguenti alle proprie specificità aziendali ed organizzative. Il PEF deve essere coerente con l'offerta dedotta in gara, nonché con il Capitolato speciale di appalto e con la matrice dei rischi allegati al presente disciplinare. Il PEF deve:

- essere allegato anche in formato modificabile e non bloccato, oltre che in PDF/A firmato digitalmente;
- essere accompagnato da una relazione illustrativa/esplicativa delle assunzioni di base dello stesso per ogni voce riportata, con specifico riferimento alle seguenti voci:
 - composizione dei ricavi attesi, distinguendo tra ricavi da attività alberghiera e ricavi da servizi collaterali, specificandone le relative previsioni di stima. In relazione alla previsione relativa ai ricavi da prestazioni alberghiere la relazione dovrà riportare indicazioni relative alla composizione del mix preventivato di tariffe, posto a base della valutazione degli incassi attesi;
 - investimenti materiali, distinguendo – conformemente a quanto riportato all'interno dell'offerta tecnica - i beni eventualmente non devolvibili al termine della concessione (BNGD) ed i beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione (BGD). A tal fine si precisa che i beni durevoli acquistati nell'ambito della presente procedura nell'ambito degli investimenti obbligatori di cui all'art. 19 del Capitolato ed interamente ammortizzati nella medesima devono necessariamente rientrare nella seconda categoria (BDG);
 - ricorso all'indebitamento e onerosità del medesimo;
 - indicatori di bancabilità e redditività del progetto, dando in particolare evidenza delle modalità di calcolo del rendimento atteso dell'equity rispetto al profilo di rischio dell'attività svolta.

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 del Codice dei contratti pubblici, la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario ed al rispetto delle tempistiche ivi previste per la realizzazione degli interventi migliorativi sull'immobile.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente punto.

Sono inammissibili le offerte economiche a ribasso rispetto all'importo a base d'asta; nonché offerte parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del Codice.

N.B.

Considerato che il Sistema telematico è predisposto esclusivamente per la presentazione di offerte al ribasso, l'importo indicato a Sistema dalla Stazione appaltante è il valore della concessione annuo, pari a euro 357.571,00. In tal modo l'offerente potrà inserire a Sistema l'importo offerto a rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara, pari ad Euro 15.000,00 (al netto di IVA). Nel caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica - Allegato n. 10 e l'importo indicato nel Documento di Sintesi generato dal Sistema, la Stazione appaltante terrà conto esclusivamente dell'offerta economica formulata utilizzando il modulo Allegato n.10, firmata digitalmente e caricata a Sistema, prescindendo da quanto riportato dal Documento di sintesi generato dal Sistema. Il

contenuto del medesimo documento prevale, limitatamente all'individuazione del canone offerto, anche sul Piano Economico Finanziario in ipotesi di discordanza. Deve essere presentata una sola offerta. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte.

N.B.

Costituisce causa di esclusione dalla gara senza possibilità di regolarizzazione la mancata indicazione anche solo di uno degli elementi richiesti nell'Allegato n. 10. **Non sono ammesse offerte pari o in ribasso rispetto al canone posto a base di gara, offerte parziali o comunque condizionate:** le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del Codice.

Nell'Allegato Economico potranno essere inserite **le eventuali giustificazioni dell'offerta**, al fine della valutazione di un'eventuale incongruità.

Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l'offerta (scegliendo, appunto, l'opzione "ritira offerta") ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 3 della Sezione IV della "Guida Operativa" allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l'offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato "salvato", è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa "Modifica offerta su lotto".

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg. ed ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 2/2020.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio totale attribuito all'offerta tecnica e del punteggio totale dell'offerta economica. In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta da parte della Struttura/Ente richiedente, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nelle righe identificate con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione tecnica.

Nelle righe identificate con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) i valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	TIPO	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO. Modalità di gestione del servizio di accoglienza e ospitalità, fermi restando i servizi minimi previsti dall'art. 6 del Capitolato.	39	D	1.1	Qualità dell'attività di reception ed accoglienza, in termini di competenza e formazione del personale addetto, conoscenza delle lingue, estensione dell'orario di accoglienza (in aggiunta alla fascia minima di apertura della reception posta in gara), anche con eventuale previsione di fasce di reperibilità e/o di soluzioni anche informatizzate per garantire maggior flessibilità nell'accesso alla struttura. A tal fine debbono essere indicate: qualifiche degli operatori di reception e di coordinamento, eventuali CV e certificazioni linguistiche se posseduti o – in caso di personale da assumere – modalità di selezione, requisiti professionali minimi richiesti;	6

		D	1.2	Standard qualitativi (superiori ai minimi posti a gara) indicati nell'apposita griglia riportata all'interno del modulo, con riferimento ai servizi di pulizia delle camere e delle parti comuni, manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e del mobilio, manutenzione degli spazi verdi adiacenti la struttura ed eventuali ulteriori standard qualitativi che saranno proposti dal soggetto offerente	6
		D	1.3	Modalità di prenotazione e pubblicizzazione della struttura (predisposizione di canali telefonici o on-line; inserimento della struttura in portali nazionali ed internazionali di prenotazioni, reti con operatori turistici, con l'APT locale, scuole e similari). Sarà premiata la differenziazione e ampiezza degli strumenti impiegati, tenuto conto anche del target di riferimento	5
		Q	1.4	Numero di giornate annuali di chiusura della struttura. All'offerta che presenterà la migliore proposta in termini di continuità del servizio verranno assegnati 3 punti, alle altre offerte sulla base del criterio proporzionale.	3
		Q	1.5	Numero di anni di esperienza dell'attività di gestione di strutture ricettive, svolte regolarmente con buon esito. Viene assegnato 0,5 punti per ogni anno in più oltre al periodo di almeno due anni previsti dal disciplinare, fino ad un massimo di 4 punti.	4
		D	1.6	Servizi logistici e di accoglienza aggiuntivi offerti (es: colazione, pranzi/cene, utilizzo delle sale per gruppi, deposito bagagli, deposito bici con attrezzature/servizio di prima manutenzione etc.) e qualità dei medesimi, anche valutando competenza e professionalità del personale coinvolto (anche con eventuale esternalizzazione) e condizioni di accesso (es: fruizione libera e gratuita o a tariffe agevolate in coerenza con le finalità del servizio).	5
		D	1.7	Condizioni economiche ed	5

				organizzative formulate per l'accoglienza extra-turistica di ospiti indicati dal servizio sociale, nei limiti di cui al Capitolato. Verrà tenuta in considerazione sia la tariffa unitaria applicata (comprensiva di colazione e fornitura di asciugamani e biancheria da letto) che gli ulteriori servizi e/o supporti messi a disposizione anche in rete con il territorio	
				1.8 Articolazione di massima del piano tariffario (con eventuali range di prezzo) e indicazioni delle tipologie di scontistiche che si prevede di proporre per numerosità di gruppi, composizione dei nuclei e altre variabili (es: scolaresche), in coerenza con le finalità del servizio. Non è necessario indicare l'esatto tariffario, che può essere variato anche in corso d'anno, quanto piuttosto delineare ed esplicitare le scelte che si prevede di percorrere, per garantire una gestione accessibile, flessibile e sostenibile della struttura	5
2	CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI INTERCETTARE LE FASCE PIÙ GIOVANI DELLA POPOLAZIONE E RETI CON IL TERRITORIO	20	D	2.1 Conoscenza del mercato di riferimento e dei relativi trend evolutivi sia locali che nazionali ed internazionali, con specifico riferimento alla domanda delle fasce più giovanili della popolazione. Verrà valutata la completezza ed accuratezza dell'analisi del mercato potenziale svolta, nonché eventuali best-practices riportate.	5
			D	2.2 Servizi aggiuntivi caratterizzanti la struttura, diversi dai servizi e dalle facilitazioni logistiche di cui al punto 1.6, relativi ad esempio a: visite guidate, trekking, ore di conversazione in lingua, eventi ed iniziative che promuovano effettiva integrazione tra turisti dell'ostello e spazio cittadino (es: ambiente universitario, organizzazioni giovanili, mondo associativo etc) e concorrano a valorizzare Trento come meta turistica. I servizi verranno valutati sotto un profilo qualitativo, innovativo e di condizioni di accesso, in coerenza con le finalità dell'ostello e con	9

					l'obiettivo di garantire la massima inclusività ed accessibilità dell'offerta.	
			D	2.3	Partnership strette con soggetti del territorio, per l'integrazione e la valorizzazione dell'offerta dell'ostello. Le eventuali partnership devono essere comprovate da apposite dichiarazioni rese dal partner, che indichino preferibilmente le modalità in cui si prevede possa estrinsecarsi la collaborazione.	6
3	MANUTENZIONI E INTERVENTI TECNICI (LAVORI) E ULTERIORI INTERVENTI SULLA STRUTTURA E SUI RELATIVI ARREDI	18	D	3.1	<p>Qualità della progettazione, dei materiali (anche con riferimento all'impatto ambientale) e della resa estetica finale degli interventi, degli investimenti e dei lavori obbligatori dedotti in gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pittura degli interni (tinteggiatura e/o ove previsto dall'operatore economico anche pittura artistica di porzione delle pareti); • sostituzione dei serramenti del primo piano; • rifacimento dell'impianto antincendio; • sostituzione parziale del mobilio, dell'arredo delle camere, dei bagni e degli spazi comuni, necessari per la corretta funzionalità della struttura, con riferimento al relativo grado di vetustà, come risultante dall'inventario e dall'esito del sopralluogo svolto (a titolo esemplificativo: valutazione di eventuale sostituzione dei piatti doccia ed una porzione dei box doccia, fornitura di armadi e arredi, allestimento della seconda sala pranzo, ammodernamento degli arredi delle sale comuni, incremento delle dotazioni tecnologiche della struttura, allestimento di aree relax/agggregazione); • sostituzione integrale di materassi, cuscini ed altri beni strumentali anche tecnologici ed integrazione delle dotazioni 	8

				<p>della cucina;</p> <p>Tali interventi devono essere ammortizzati in anni 7 dall'avvio del servizio. I medesimi saranno devoluti e/o acquisiti, sempre a titolo gratuito, dall'amministrazione al termine del periodo di ammortamento, qualora di interesse, senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'operatore economico.</p>	
D	3.2	Qualità della progettazione, dei materiali (anche con riferimento all'impatto ambientale) e della resa estetica finale degli interventi, degli investimenti e dei lavori dedotti in gara come proposta di caratterizzazione dell'immobile:	6	<ul style="list-style-type: none"> • interventi discrezionali di cui al punto F dell'art. 19 comma 1 del capitolato; • interventi ulteriori facoltativi di cui al punto G dell'art. 19 comma 1 del capitolato, relativi ad immobili, impianti e/o mobilio ed arredi, anche decorativi e caratterizzanti la struttura ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali di cui al punto precedente, che si prevede restino nella disponibilità dell'amministrazione comunale al termine del contratto; <p>Gli interventi, per i quali in sede di gara si richiede un investimento non inferiore ad euro 70.000 possono riguardare lavori già valutati dall'Amministrazione ma non previsti come obbligatori ovvero interventi diversi per i quali l'offerente dovrà indicare l'utilità, la funzionalizzazione rispetto alla destinazione della struttura e le modalità di realizzazione (es: l'allestimento di una cucina self o creazione di altri servizi comuni).</p> <p>Gli interventi aggiuntivi, ulteriori all'importo minimo di euro 70.000,00 dedotti in gara, devono essere ammortizzati in anni 5 dall'avvio del</p>	

				servizio. I medesimi saranno devoluti e/o acquisiti, sempre a titolo gratuito, dall'amministrazione al termine del periodo di ammortamento, qualora di interesse, senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'operatore economico.	
			D	3.3 Eventuali dotazioni aggiuntive di arredi, attrezzature tecniche e tecnologiche, opere d'arte, per gli spazi interni ed esterni, che l'operatore economico mette a disposizione per la durata della concessione, ma che rimangono di sua proprietà al termine della medesima. Le medesime dotazioni possono consistere anche in dotazioni già in possesso dell'offerente o in dotazioni soggette a rapida obsolescenza. Sarà valutata la qualità dei materiali, la relativa resa estetica e la coerenza con il progetto gestionale presentato in gara.	4
4	CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA TECNICA	3	D	Sinteticità, qualità e al contempo esaustività della presentazione dell'offerta tecnica.	3
	Totale	80			

Nei casi in cui l'assegnazione dei punteggi non avvenga con criteri matematici, ogni componente della Commissione tecnica assegnerà per ogni elemento una serie di voti (e relativa motivazione) come di seguito indicato:

1. un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti **“non trattato”** o **“non valutabile”**;
2. un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“non apprezzabile”**;
3. un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“gravemente negativo”**;
4. un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“negativo”**;
5. un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“parzialmente negativo”**;
6. un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“quasi positivo”**;
7. un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“positivo”**;
8. un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo **“discreto”**;

9. un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “buono”;
10. un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “più che buono”;
11. un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.

I voti assegnati da ciascun commissario vengono mediati per determinare il voto della Commissione. Il punteggio assegnato al singolo criterio di valutazione è determinato moltiplicando il voto della Commissione (espresso in decimi) per i punti assegnati al medesimo criterio.

E' prevista una “soglia di sbarramento”, da calcolare e verificare anteriormente alla riparametrazione, che comporta l'esclusione per le offerte tecniche con punteggio complessivo inferiore o pari a 35 punti sui 80 massimi conseguibili. Il calcolo della soglia di sbarramento è effettuato secondo il seguente metodo:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo (valevole al solo fine del conteggio della soglia di sbarramento)

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *X*

$X = 1, 2, \dots, n$ (ordine progressivo dei criteri di valutazione impiegati)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri e sub-criteri si procede invece, ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all'offerta tecnica, con riparametrazione.

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La riparametrazione è effettuata per fasi: dapprima a livello di CRITERIO DI VALUTAZIONE e successivamente a livello di punteggio complessivo dell'offerta tecnica, in modo tale che qualora nessun concorrente abbia ottenuto, per l'intera offerta tecnica, il punteggio massimo assegnabile, pari a 80 punti, si procederà all'ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 80 il punteggio complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima calcolati. Non si effettua invece riparametrazione a livello di SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

7.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sono attribuiti massimo 20 punti.

Il punteggio massimo relativamente all'offerta economica sarà attribuito adottando il sistema di calcolo di seguito specificato. All'importo offerto quale canone annuo più alto sarà attribuito il punteggio massimo complessivo di 20 punti ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio attribuito mediante applicazione della seguente

Formula non lineare:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = rialzo percentuale offerto dal concorrente i -simo

R_{max} = rialzo percentuale massimo offerto in gara

$\alpha = 0,4$ (esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo)

Il Presidente di gara si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, per entità del rialzo, siano ritenute anomale rispetto alla prestazione, ai sensi dell'art. 97 del Codice: la verifica avverrà in contraddittorio con l'offerente interessato, il quale sarà invitato a presentare idonee giustificazioni. Nel caso in cui l'offerente non presenti le giustificazioni richieste, entro il termine assegnato oppure le stesse non siano ritenute idonee, l'offerta è esclusa dalla gara. Analogamente la Commissione tecnica opererà *per eventuali anomalie dell'offerta tecnica ai sensi del medesimo articolo*.

Terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed economica, si procede al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla singola offerta sommando il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica con il punteggio ottenuto per l'offerta economica e sulla base dello stesso alla formazione della graduatoria.

8 COMMISSIONE TECNICA

La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul sito SICOPAT ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici: a tal fine i membri della Commissione rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

9 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 13 settembre 2022, alle ore 9.10.

A norma dell'art. 7 comma 4 della L.P. n. 2/2020 la seduta non è pubblica posto che la procedura di gara è svolta interamente su sistema elettronico.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito informatico almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Presidente di gara, procede pertanto, nella prima seduta:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni;

- a norma dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, l'esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
- le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie sono esaminate, per l'aggiudicatario (ed eventuale Impresa ausiliaria), in sede di verifiche successive all'aggiudicazione;

b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal Sistema, sono aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. Tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

9.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procede all'apertura a sistema della busta concernente l'offerta tecnica "Allegato Tecnico" dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità.

In una o più sedute riservate la commissione tecnica procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione tecnica individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento secondo quanto indicato al precedente punto 7.1 e li comunica al Presidente di gara che procede ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Il Presidente di gara non procede all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 7.1.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara dà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti provvedendo ad inserire in Piattaforma i punteggi conseguiti dalle offerte ammesse e ad invalidare le offerte escluse.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le

modalità descritte al punto 7.2 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

Delle operazioni svolte il Presidente di gara redige specifico verbale nel quale dà conto anche delle offerte ricevute e della graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente alta, il Presidente di gara, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia ed alle ulteriori verifiche di competenza.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente di gara provvede a disporre l'esclusione dalla gara per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

9.2 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La verifica dell'anomalia viene condotta in prima battuta analizzando le informazioni analitiche riportate nel PEF e solo in caso di incompletezza o dubbi in merito alle medesime richiedendo chiarimenti all'operatore economico offerente.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Presidente di gara, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice e dell'art. 32 commi 4 e ss della L.P. n. 2/2016, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o non dimostrano il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 32 della L.P. n. 2/2016.

9.3 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 4bis comma 6 della L.P. n. 2/2020, il Presidente della gara, riaperta la seduta, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 4bis della L.P. n. 2/2020, sull'offerente cui la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto (compresa l'eventuale ausiliaria).

A tal fine, a norma dell'art. 4 bis, comma 3, della L.P. n. 2/2020, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 della L.p. 2/2020, se in sede di verifica non è confermato il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 4 bis, comma 5 della L.p. 2/2020, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove applicabili.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

In caso di raggruppamento temporaneo, la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzi, la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente invito e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell'avvenuta aggiudicazione, le certificazioni (e/o documentazione equipollente) dalle quali si evinca che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria.

Con la stipula del contratto l'Amministrazione nomina l'operatore economico aggiudicatario

Responsabile del trattamento dati.

Ai fini della stipulazione del contratto, a seguito dell'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare, producendo al responsabile del procedimento la necessaria documentazione, l'adempimento dei seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

- I. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: la documentazione a comprova deve essere composta quanto meno dall'atto di designazione corredata dall'accettazione del designato e dal relativo *curriculum* da cui si ricavi il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento UE 2016/679;
- II. attivazione di un registro delle attività di trattamento nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere assicurato l'accesso da parte del RUP e/o del DPO dell'Amministrazione al registro stesso il quale provvede ad accertarne la corretta implementazione;
- III. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente l'analisi e valutazione dei rischi.

A norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la dimostrazione entro il termine predetto da parte dell'operatore economico di adesione ad un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del Regolamento UE 2016/679 o ad un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del medesimo Regolamento UE 2016/679 soddisfa la dimostrazione dell'assolvimento degli adempimenti sopraindicati.

Decorso il termine sopra indicato senza che l'operatore economico abbia prodotto la documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopra indicati e nel caso di esito negativo della valutazione condotta dall'Amministrazione (previa diffida all'operatore economico aggiudicatario ad adottare le necessarie azioni correttive e conseguente assegnazione di un breve termine non superiore a 10 giorni per adempiere), l'Amministrazione – stante l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario - procede all'**annullamento** della disposta aggiudicazione con conseguente facoltà di aggiudicazione all'operatore economico risultato secondo in graduatoria.

Non si procede all'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto se non in esito all'integrale adempimento degli obblighi sopra indicati in quanto è precluso all'operatore economico trattare dati di cui è titolare l'Amministrazione senza la nomina a Responsabile del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25 bis della L.P. n. 2/2016, non può essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

10 ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario deve adempiere e trasmettere all'Amministrazione la documentazione di seguito specificata:

1. Entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 – consegna della documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** di cui all'art. 14 del capitolato speciale nella misura pari ad Euro 250.300,00 = (10% del valore complessivo della concessione). È fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale l'importo viene ridotto del 50% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, nonché raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti unicamente dalle predette tipologie di imprese.

La costituzione del deposito cauzionale può avvenire nelle forme previste dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, mediante bonifico, assegni circolari, deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure per mezzo di fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) oppure polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione concedente (Unicredit Banca S.p.A., con sede in Via Galilei n. 1 – 38122 Trento IBAN: IT73I0200801820000001202801), mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito.

Nel caso in cui l'Impresa presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'Allegato n. 8 ("Modalità di costituzione della Garanzia definitiva") al presente invito. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nell'Allegato n. 8, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determinerà la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto concedente, che aggiudicherà la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento (ATI) deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

2) Su richiesta dell'Amministrazione, consegna della **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n.

445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante la composizione societaria**, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

3) effettuare il **VERSAMENTO** delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.

In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.

In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio;

4) **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese**, l'Amministrazione concedente richiede, inoltre, la presentazione della seguente documentazione:

- il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia autenticata informatica della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione alla concessione, anche nella fase dell'esecuzione e fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
 - l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
 - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.
- la **PROCURA** - in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** informatico (oppure copia notarile informatica - in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico informatico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento

aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione prestata;

5) **In caso di avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l'offerente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, contenente i dati identificativi della stessa, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 ed il possesso dei requisiti di capacità tecnica da prestare, con l'impegno a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'offerente è carente per tutta la durata del contratto. Deve, inoltre, essere messa a disposizione una copia del contratto di avvalimento, contenente la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Presidente di gara impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara richiede per iscritto al concorrente, mediante comunicazione a mezzo PEC, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine (eventualmente come prorogato sulla base di specifica richiesta motivata in tal senso da parte del concorrente presentata prima della scadenza del termine fissato dal Presidente di gara), il Presidente di gara procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'Impresa capogruppo;

6) **Subappalti**: prima della stipula del contratto, devono essere eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016, con la precisazione che, in caso di raggruppamento temporaneo gli adempimenti sopra indicati sono richiesti all'impresa capogruppo, mentre, in caso di Consorzi, sono richiesti al Consorzio;

7) Deve essere, infine, trasmessa l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

Prima dell'avvio della gestione del servizio, oppure entro il diverso termine assegnato dall'Amministrazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. stipulare apposita **polizza assicurativa** di cui all'art. 15 del Capitolato speciale, consegnandone copia all'Amministrazione.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;
2. secondo quanto previsto all'art. 25 del Capitolato speciale, predisposizione del **documento di valutazione dei rischi**;
3. in base a quanto disposto dall'art. 17 del Capitolato speciale, **intestazione delle utenze** dell'ostello e svolgimento degli adempimenti in materia di raccolta dei rifiuti;
4. trasmissione all'amministrazione delle **polizze assicurative** di cui all'art. 15 del Capitolato;
5. assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta economica e all'offerta tecnica (che - presentate dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta – in quanto tali scontano l'imposta di bollo).

Per motivate ragioni di urgenza, l'Amministrazione può chiedere all'aggiudicatario di dare avvio al servizio anche nelle more della presentazione dei documenti richiamati nel presente paragrafo. In

tal caso, viene assegnato un termine ritenuto congruo per l'espletamento di tutti gli adempimenti ancora dovuti.

Nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate, l'offerente è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio all'offerente che segue in graduatoria.

11 ULTERIORI INFORMAZIONI

- I. **PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO:** Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto e l'aggiudicazione disposta con la presente procedura non costituisce vincolo per l'Amministrazione. Il rapporto giuridico è perfezionato solo in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'affidatario ed alla stipulazione del contratto. E' comunque fatta salva la possibilità di avvio anticipato del servizio, come indicato nel presente invito;
- II. **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di **180 giorni** decorrenti dalla pubblicazione del presente invito. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di presentazione dell'offerta, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di invio delle note dell'Amministrazione concedente richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione;
- III. **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:** in applicazione della direttiva n. 14/2017 del Comune di Trento, il contratto sarà stipulato in forma dell'atto pubblico. La stipulazione avverrà entro il termine di **60 giorni** decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in base all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione concedente, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto di concessione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addvenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria;
- IV. **NUOVO AFFIDAMENTO:** A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore/concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi;

- V. CODICE DI COMPORTAMENTO: a norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - pubblicato sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) ed Allegato n. 18 al presente invito) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice;
- VI. TRACCIABILITA': Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'amministrazione appaltante";
- VII. RUP: Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili.

12 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità RICHIESTA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di *Trento*.

Allegati al disciplinare:

1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e annessi allegati:
 - 1A planimetrie dell'edificio con annesso computo metrico estimativo dei lavori sulla struttura;
 - 1B inventario dei beni mobili contenuti nella struttura;
 - 1C griglia degli interventi (requisiti minimi)
2. Domanda di partecipazione:
 - 2A domanda di partecipazione (soggetti già costituiti)
 - 2B domanda di partecipazione (soggetti costituendi)
3. DGUE;
4. Dichiarazione impresa ausiliaria;

5. Informativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679;
6. Patto di integrità;
7. Modello richiesta di sopralluogo;
8. Modalità di costituzione della cauzione definitiva;
9. Modello per la presentazione dell'offerta tecnica;
 - 9A Modulo offerta tecnica
 - 9B Griglia degli interventi
10. Modello per la presentazione dell'offerta economica;
11. Linee guida per la redazione del Piano Economico-finanziario da parte degli offerenti;
12. Relazione illustrativa ed elementi economici previsionali;
13. Matrice dei rischi;
14. Estratto tariffe massime applicabili dal gestore dell'ostello;
15. Modello attestazione assolvimento imposta di bollo;
16. DUVRI di massima;
17. Estratto art. 80 d.lgs. 50/2016;
18. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 250;

f.to La Dirigente del Servizio
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
dott.ssa Laura Begher

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).